

COPIA WEB

Deliberazione N. 14

In data 26.02.2018

Prot. N. 3742

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito prot. n. 2778 del 20/02/2018, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **SPAZIANI Dott. Francesco**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BAGGIO Massimo		*
2. BATTAGLIN Helga	*	
3. BERTON Davide	*	
4. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
5. GANASSIN Paola	*	
6. GOBBO Loris	*	
7. GUARISE Adriano	*	
8. MARCON Ezio	*	
9. MARINELLO Ugo	*	
10. MARTINI Morena	*	
11. TREVISAN Gilberto		*

Presenti N. 9 Assenti N. 2

E' presente in aula in qualità di **Assessore Esterno** il Sig. **ZONTA MARCO**

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO che l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche all'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2014;

RITENUTO necessario modificare il Capo Primo del suddetto Regolamento, al fine di poter trasformare la TARI da entrata avente natura corrispettiva (soggetta ad IVA) ad entrata avente natura tributaria (non soggetta ad IVA), superando pertanto le note criticità legate all'applicazione dell'IVA e consentendo altresì al Comune di riscuotere direttamente la TARI, con un notevole abbattimento dei costi;

RITENUTO, pertanto, di approvare un nuovo Regolamento per la disciplina dei principali aspetti della TARI, come da Allegato A);

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, è fissato dall'art. 151 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000 n. 267) al 31 dicembre di ogni anno e che tale termine per l'anno 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato B);

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il Regolamento attribuisce alla TARI natura di entrata tributaria, la cui riscossione verrà effettuata direttamente dal Comune e che conseguentemente vengono abrogate le norme previste dal Capo Primo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2014, incompatibili con le disposizioni del nuovo Regolamento TARI.

3. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al MEF, Dipartimento Finanze, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art.13, comma 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

COMUNE DI ROSSANO VENETO

(VICENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto del Regolamento**
- Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI**
- Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria**
- Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI**
- Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI**
- Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI**
- Art. 9. Periodi di applicazione della TARI**
- Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche**
- Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche**
- Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI**
- Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali**
- Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI**
- Art. 15. Tributo provinciale**
- Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche**
- Art. 17. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche**
- Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio**
- Art. 20. Poteri del Comune**
- Art. 21. Sanzioni**
- Art. 22. Accertamento e Riscossione**
- Art. 23. Interessi**
- Art. 24. Rimborsi e compensazioni**
- Art. 25. Contenzioso**
- Art. 26. Clausola di adeguamento**
- Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) prevista dall'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).

2. La TARI ha natura tributaria e pertanto non è soggetta ad IVA.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147/2013).

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (comma 642, art. unico legge 147/2013).

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. (comma 643, art. unico legge 147/2013).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art. unico legge 147/2013)
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (comma 649, art. unico legge 147/2013)

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività comprese nelle categorie 3, 20 e 21 previste dall'art. 12, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili; resta comunque l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Rimangono escluse dall'applicazione di questo comma le attività a cui si applica il comma 3.

6. Si considerano assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
- rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purchè non pericolosi;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;
- vaglio (ovvero rifiuti provenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue) e altri rifiuti solidi rimossi lungo la rete fognaria.;
- rifiuti inerti nonchè terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. La superficie dei locali assoggettabili al TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili al TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147/2013).

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 o in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147/2013).

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico legge 147/2013).

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (comma 683, art. unico legge 147/2013).

Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 9. Periodi di applicazione della TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile è suddivisa in due diverse componenti:
 - a) Quota variabile parametrica, determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) Quota variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Sono altresì conteggiati anche i soggetti dimoranti anche se non anagraficamente iscritti. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 m², 3 con superficie imponibile sino a 80 m², 4 con superficie imponibile sino a 100 m², 5 con superficie sino a 120 m², 6 con superficie superiore salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune;
 - c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti pari a zero, conseguentemente rimane dovuta la sola quota fissa.
5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
6. Il Comune può introdurre progressivamente anche sistemi di misurazione puntuale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
7. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l'espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all'utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, (cosiddetto sistema a svuotamento) che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione.

8. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell'organizzazione della raccolta.

9. Il Comune può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico, stabilito in relazione ai costi del servizio.

Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa e del Piano Finanziario.

4. Al fine di riequilibrare il meccanismo di calcolo della tariffa delle utenze non domestiche, in considerazione del fatto che all'aumentare della superficie, la produzione media di rifiuto a metro quadro diminuisce, nella delibera di determinazione delle tariffe e del Piano Finanziario, possono essere individuate, per le categorie di utenza individuate dall'art. 12, o limitatamente ad alcune di esse, delle soglie per la quota fissa e/o per la quota variabile, oltre le quali la tariffa non viene calcolata oppure viene calcolata in misura ridotta.

Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night-club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino ecc.).

5. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147/2013).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (comma 655, art. unico legge 147/2013)

Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. (comma 663, art. unico legge 147/2013).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. (comma 664, art. unico legge 147/2013).

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

Art. 15. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario dell'utenza o di altro componente del nucleo familiare o in alternativa di proprietà del condominio. La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ecc.) per la pratica dell'autocompostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione.

2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

3. La quota variabile della tariffa è ridotta, in misura determinata nella delibera tariffaria del Piano Finanziario, sulla base della commisurazione agli effettivi minori costi sostenuti, dovuti al minor conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta da parte delle utenze domestiche che praticano l'autocompostaggio.

4. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto dalla data di presentazione.

5. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di cui al comma precedente se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

6. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico, a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione, anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte del richiedente.

7. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa in misura da determinare nella delibera tariffaria del Piano Finanziario.

8. Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica

attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

2. La percentuale di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza è stabilita dal Piano Finanziario, in base al quantitativo che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata rapportando il quantitativo di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) alla quantità totale di rifiuto speciale non assimilato e assimilato prodotto. La quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata attraverso misurazioni puntuali, stime di conferimento anche volumetriche o in assenza utilizzando la quantità presunta calcolata moltiplicando l'indice specifico di produzione individuato per il calcolo della tariffa della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e la superficie complessiva della stessa al netto di eventuali porzioni non assoggettabili. L'utente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste, attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l'adeguamento richiesto il Comune ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall'utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera anche mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere ridotta in misura da determinare nella delibera tariffaria del Piano Finanziario.

5. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo la documentazione attestante il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti gratuitamente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

6. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 60% del tributo dovuto per tali aree.

7. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare può essere applicata una riduzione della sola quota variabile nella misura stabilita dal Piano Finanziario. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. (comma 656, art. unico Legge 147/2013).

Art. 19. Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;

- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) entro 30 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
- b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Tutte le dichiarazioni previste dal presente Regolamento (inizio occupazione, cessazione, variazione, richiesta applicazione di riduzioni ecc.) devono essere presentate esclusivamente utilizzando i modelli predisposti dal Comune.

11. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l'applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 20. Poteri del Comune

1. Il comune designa un funzionario responsabile per la TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. (comma 692, art. unico legge 147/2013).

2. In mancanza di tale nomina le funzioni di funzionario responsabile del tributo spettano al responsabile del Servizio Gestione delle Entrate;

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. (comma 693, art. unico legge 147/2013).

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. (comma 694, art. unico legge 147/2013).

5. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (comma 646, art. unico legge 147/2013).

6. Il Comune anche attraverso il gestore del servizio di raccolta promuove forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull'effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti ed in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.

Art. 21. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, fatta salva, se applicabile, la possibilità di ravvedimento prevista dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 2 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 22. Accertamento e Riscossione

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI sono gestite direttamente dal Comune.
2. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno viene riscosso tramite modello F24, o altre forme consentite dalla vigente normativa, in due rate annuali le cui scadenze vengono fissate dalla deliberazione di approvazione delle tariffe e del Piano Finanziario. In assenza di tale previsione le scadenze sono il 30 aprile per la prima rata ed il 31 ottobre per la seconda rata, con possibilità di versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 30 aprile.
3. Il Comune, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura altresì l'assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.
4. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, può richiedere una maggior rateizzazione.

Art. 23. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 24. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.
3. Il comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta. Il tributo giornaliero di cui all'art. 14 non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad euro 5,00.

Art. 25. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme statali e dai regolamenti comunali.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono essere rateizzate, su richiesta del contribuente.

Art. 26. Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Sono abrogate le disposizioni comprese nel Capo Primo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.07.2014, incompatibili con il presente Regolamento.

RICCARDO ZAMBONINI
 Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
 Via Arena, 125 – 45032 Bergantino (RO)

COMUNE DI ROSSANO VENETO VICENZA		
15 FEB. 2018		
Prot. nr.	002544	
Catg.	Classe	Fasc.

VERBALE n. 3 del 15/02/2018

OGGETTO: parere dell'organo di revisione sulla proposta di approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI.

L'Organo di Revisione del Comune di Rossano Veneto, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07.07.2015 nella persona del Dott. Riccardo Zambonini iscritto nel registro dei Revisori Contabili con numero di iscrizione n. 65930.

PREMESSO

che l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 682 della Legge 147/2013, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, è fissato dall'art. 151 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000 n. 267) al 31 dicembre di ogni anno e che tale termine per l'anno 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI predisposto dall'Ente;

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI, nonché l'allegato regolamento;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 239/2000 e successive modificazioni che prevede che l'organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Tel. e Fax: 0425 805300 – E-mail: ricczamb@tin.it – P.I: 03176460230 – C.F: ZMBRCR65M25G186A

ALLEGATO B DELIBERAZIONE C.C.
 N° 14 del 26/02/2018

VISTO l'art. 239, comma 1 bis del D. Lgs. 239/2000, il quale prevede che nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

TENTUTO CONTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Contabile e Gestione delle Entrate;

PRESO ATTO che l'Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che trasformando la TARI da entrata avente natura corrispettiva (soggetta ad IVA) ad entrata avente natura tributaria (non soggetta ad IVA), consente al Comune di riscuotere direttamente la TARI, con un abbattimento dei costi;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI.

Il Revisore dei conti

Dott. Riccardo Zambonini



Il Sindaco Morena Martini introduce la discussione quindi cede la parola all'Assessore Davide Berton.

L'Assessore Davide Berton sottolinea l'importanza di questo punto con il quale si reinternalizza la riscossione del corrispettivo del servizio rifiuti qualificandolo esplicitamente in senso tributario. Egli evidenzia come finora il servizio di riscossione fosse stato affidato ad Etra che gestisce attualmente il servizio di raccolta per i Comuni della zona. L'Assessore chiarisce come la riscossione verrà effettuata direttamente dagli uffici comunali che provvederanno a inviare a casa il bollettino precompilato come già avviene per gli altri tributi comunali. Egli conferma, quindi, che il servizio rimarrà invariato sotto ogni altro aspetto.

La Consigliera Paola Ganassin si dichiara favorevole alla proposta evidenziando che avrebbe preferito la previa stipula di un nuovo contratto con Etra.

L'Assessore Davide Berton rassicura sul punto, richiamando gli indirizzi espressi dal Consiglio di gestione di Etra e chiarendo la necessità di approvare il regolamento in esame ed il piano finanziario del tributo prima di poter stipulare un nuovo contratto con il gestore.

In assenza di ulteriori interventi **il Sindaco Morena Martini pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con n. 9 voti favorevoli** (Helga Battaglin, Davide Berton, Giorgio Campagnolo, Paola Ganassin, Loris Gobbo, Adriano Guarise, Ezio Marcon, Ugo Marinello, Morena Martini), n. 0 contrari, n. 0 astenuti, legalmente espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato e liberamente consultabile sul web ai seguenti link, dal quale si potrà consultare anche la trascrizione integrale della seduta).

<https://www.youtube.com/channel/UC9jR-maZnBDdFtf6z67IKKg>

<http://www.comune.rossano.vi.it/notizie-avvisi/notizie.html>

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **09/03/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **09/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
